ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO
Prima Sessione 2018

ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

3 - 4 luglio 2018

SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - Sala "De Angelis"
SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - Sala Convegni

Relatore: ing. PAOLO TABACCO

LE RESPONSABILITA' PROFESSIONALI DELL'INGEGNERE

- **Responsabilità civile**
- **Responsabilità penale**
- **Responsabilità amministrativa**
- **Responsabilità deontologico-disciplinare**

Relatore: ing. Paolo Tabacco

Non fa male ricordare, in via preliminare l'art.1176 CC :

Diligenza nell'adempimento :

" *Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di una attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata* ".

Che, tradotto in termini a noi più intellegibili, comporta :

a) **La diligenza** : ovvero scrupolo e cura adeguati all'attività svolta, maggiori di quella ordinaria. La carenza o difetto di attenzione qualifica *la negligenza* ;
b) **La perizia** : ovvero adatta preparazione professionale e conoscenza delle tecniche escludendo l'ignoranza delle stesse. L'inosservanza delle regole tecniche qualifica *l'imperizia* ;
c) **La prudenza** : ovvero corretta analisi del *modus operandi* e della valutazione dei rischi. La carenza o mancata cautela nella prevenzione del danno qualifica *l'imprudenza.*

RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA

Con il termine "***progettista"*** si individua l'ingegnere che:

- **Redige** il progetto dell'opera corredato dei necessari grafici ed elaborati usando le regole tecniche, la prudenza e la perizia necessarie *(e ne risponde verso il suo committente)*;
- **Risponde** per inadempimento nel caso di vizi del progetto per errori tecnici *(che il committente, non tecnico, non può rilevare) ;*
- **Firma** il progetto di cui è redattore *(riconducibilità e paternità del progetto)*;
- **Concorre** in responsabilità in caso di vizi e/o difetti dell'opera nei confronti di:
  - costruttore, per difetti d'esecuzione;
  - direttore dei lavori, per carenza di sorveglianza e di direzione nella esecuzione dei lavori (imperizia);
  - committente, per ingerenze nella esecuzione dei lavori.

RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il "***direttore dei lavori***" nell'appalto è una figura di collaboratore/ausiliario del committente e lo rappresenta in cantiere. Egli:

- **Vigila e controlla** la corretta esecuzione dell'opera in conformità del progetto e ne risponde verso il committente (sulle modalità esecutive e sulla qualità ed il corretto utilizzo dei materiali previsti) e verso la comunità (per i progetti con obbligo di deposito presso i pubblici uffici);
- **Esercita** la sorveglianza sulla qualità e quantità dei materiali impiegati e sulla corretta esecuzione del progetto da parte del costruttore ;
- **Impartisce** direttive ed istruzioni in cantiere per la esecuzione delle opere in conformità al progetto ed alle norme di legge ;
- **Effettua** visite ed ispezioni in cantiere per verificare lo stato delle cose segnalando ogni irregolarità riscontrata fino a sospendere, se del caso, i lavori.

RESPONSABILITA’ DEL COLLAUDATORE

Il collaudatore verifica l’operato del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è collaboratore del committente e deve assicurare la realizzazione dell'opera commessagli come risultato della sua capacità ed attività organizzativa.
Egli risponde per :

- inesatto adempimento ;
- ritardato adempimento ;
- vizi dell'opera (mancanza della qualità promessa, difetto di qualità essenziali, imperfezioni costruttive) ;
- difformità dell'opera (discordanze tra il realizzato ed il progettato).

Gli inadempimenti dell'appaltatore possono rendere l'opera inidonea all'uso o alla destinazione prevista o ne diminuiscono il valore in modo apprezzabile (fatta salva la prova della sua estraneità alla causa del vizio riscontrata perché imputabile ad altri ad esempio ad errori nel progetto od a mera esecuzione delle istruzioni del committente).

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

- Scelta inadeguata dei professionisti e/o dell'impresa esecutrice (*"culpa in eligendo"*)
- Carente controllo del loro operato (*"culpa in vigilando"*)
- Carente o assente manutenzione delle opere (decadimento delle prestazioni iniziali)

RESPONSABILITA' CIVILE

La RC per il professionista ingegnere deve essere valutata con riferimento alle leggi,che valgono per tutta la collettività, ed ai contratti,opponibili solamente ai sottoscrittori.

L'ingegnere può essere chiamato a rispondere nei confronti del committente sia per "*responsabilità contrattuale"* scaturente dalla prestazione d'opera intellettuale prevista e pattuita nel Disciplinare d'incarico che per "*responsabilità extracontrattuale"* scaturente dall'attività svolta o per il caso di danni a terzi estranei al rapporto contrattuale.

La differenza tra i due casi è tangibile.

Nel primo (*inadempimento contrattuale*) il professionista è obbligato al risarcimento del danno limitatamente al tempo in cui è sorta l'obbligazione mentre per il secondo (*inadempimento extracontrattuale*) egli è obbligato al risarcimento di tutti i danni,ivi compresi quelli imprevedibili.

La responsabilità dell'ingegnere sorge non solo per la condotta dannosa commissiva ma anche per quella omissiva.

I professionisti inseriti nel sistema ordinistico hanno l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale a tutela del committente.

RESPONSABILITA’ PENALE

La RP deriva dalla commissione di un reato.

Per il professionista ingegnere i casi più frequenti sono riferibili ai reati contro la fede pubblica come il falso in certificazioni, dichiarazioni, asseverazioni, attestazioni allegate alla Scia o rese attraverso l’elaborazione di progetti, il concorso in reati edilizi o in reati ambientali, le violazioni in materia di sicurezza e, nei casi più gravi, la compartecipazione in reati colposi contro la persona (lesioni e/o omicidio) dovuti a crolli, smottamenti, precipitazioni, incendi ed altri infortuni causalmente collegati con l’azione o l’omissione dell’ingegnere.

Dal 2001 la responsabilità è stata estesa anche all’impresa per quanto concerne alcune fattispecie di reato tra i quali quelli colposi e quelli ambientali.

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

La RA è specificatamente prevista nel campo delle opere pubbliche.

Ogni violazione nel campo delle OO.PP. prevede infatti l'attivazione della **Corte dei Conti** per l'accertamento del danno erariale.

Negli appalti tra privati solitamente non sorgono responsabilità amministrative per l'ingegnere salvo

il caso di violazioni in certificazioni finalizzate all'ottenimento di contributi/finanziamenti pubblici.

RESPONSABILITA' DEONTOLOGICO-DISCIPLINARE

Mentre le ***leggi*** sono le regole generali che tutti i cittadini devono rispettare ,la ***morale*** caratterizza la sfera personale di ognuno di noi e ***l'etica*** raccoglie l'insieme dei principi sociali e culturali attinenti la collettività*,* ***l'insieme dei doveri*** indicati nel Codice deontologico rappresenta il canone comportamentale al quale l'iscritto all'Albo **DEVE** attenersi nell'esercizio della professione.

Il Codice deontologico degli ingegneri (2014) è, in buona sostanza, un contratto che l'ingegnere iscritto all'Albo ha stipulato con la collettività, l'Ordine e la professione.

Esso si compone di VII Capi con n.23 articoli che, sinteticamente, ineriscono:

- I valori sociali e morali su cui si fondano i principi etico-deontologici degli ingegneri
- La trasparenza, lealtà ed assenza di condizionamenti da persone o circostanze

- L’impegno per una formazione continua secondo le modalità previste dalla normativa
- La disponibilità a fornire le sue competenze professionali in caso di calamità
- L’impegno per la difesa del patrimonio storico-artistico-naturale del territorio
- L’obbligo di copertura assicurativa per RC professionale ,a tutela del committente
- L’obbligo di pubblicità informativa e non fuorviante
- L’obbligo alla lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi
- L’obbligo di collaborazione con il Consiglio dell’Ordine
- La necessità di stipula di contratto preliminare col committente per un rapporto chiaro e fiduciario
- L’ingegnere non deve assumere incarichi quando sono possibili incompatibilità.

E’ in corso una revisione del Codice – da parte di apposita commissione del CNI della quale lo scrivente è membro – per l’aggiornamento ed adeguamento alle nuove emergenze post 2014.

Le violazioni delle norme del Codice deontologico sono sanzionate dal **Consiglio di Disciplina,** articolato in **Collegi di Disciplina,** che sono una autorità autonoma ed indipendente per la trattazione dei singoli procedimenti disciplinari.

Salerno, Luglio 2018